



Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la

cultura

La Conferenza Generale ,

Consapevole della capacità unica degli esseri umani di riflettere sulla propria esistenza e sul proprio ambiente, di percepire l'ingiustizia, di evitare il pericolo, di assumersi la responsabilità, di cercare la cooperazione e di mostrare il senso morale che dà espressione ai principi etici ,

Riflettendo sui rapidi sviluppi della scienza e della tecnologia, che influenzano sempre più la nostra comprensione della vita e della vita stessa, determinando una forte richiesta di una risposta globale alle implicazioni etiche di tali sviluppi,

Riconoscendo che le questioni etiche sollevate dai rapidi progressi della scienza e delle loro applicazioni tecnologiche dovrebbero essere esaminate con il dovuto rispetto per la dignità della persona umana e il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

risolvendo che è necessario e tempestivo per la comunità internazionale di affermare principi universali che forniranno una base per la risposta dell'umanità ai dilemmi e alle controversie sempre crescenti che la scienza e la tecnologia presentano per l'umanità e per l'ambiente,

Ricordandola Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO l'11 novembre 1997 e la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 ottobre 2003,

Notando il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 5 giugno 1992, le Regole standard sulla parità di opportunità per Persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, la Raccomandazione dell'UNESCO sullo status dei ricercatori scientifici del 20 novembre 1974, la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza e il pregiudizio razziale del 27 novembre 1978, la Dichiarazione dell'UNESCO sulle responsabilità delle generazioni attuali verso le generazioni future del 12 novembre 1997, la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001, la Convenzione ILO 169 sui popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti del 27 giugno 1989, il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 ed entrato in vigore il 29 giugno 2004, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) allegato all'accordo di Marrakech che istituisce il mondo Organizzazione e ai regolamenti nazionali nel campo della bioetica e ai codici di condotta e linee guida internazionali e regionali e ad altri testi nel campo della bioetica, come la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, adottata nel 1964 e modificata nel 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000 e le Linee guida etiche internazionali per la ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani del Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, adottate nel 1982 e modificate nel 1993 e 2002,

Notando anche strumenti internazionali e regionali nel campo della bioetica, inclusa la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano per quanto riguarda l'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del Consiglio d'Europa, che è stata adottata nel 1997 ed è entrato in vigore nel 1999, insieme ai suoi Protocolli Aggiuntivi, nonché alla legislazione e ai regolamenti nazionali nel campo della bioetica e ai codici di condotta e linee guida internazionali e regionali e ad altri testi nel campo della bioetica, come la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, adottata nel 1964 e modificata nel 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000 e le Linee guida etiche internazionali per la ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani del Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, adottate nel 1982 e modificate nel 1993 e 2002,

Riconoscendo che questa Dichiarazione deve essere intesa in modo coerente con il diritto nazionale e internazionale in conformità con il diritto dei diritti umani,

Ricordando la Costituzione dell'UNESCO adottata il 16 novembre 1945,

Considerando il ruolo dell'UNESCO nell'individuare principi universali basati su valori etici condivisi per guidare lo sviluppo scientifico e tecnologico e la trasformazione sociale al fine di identificare le sfide emergenti nella scienza e nella tecnologia tenendo conto della responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future e delle questioni di bioetica, che avere necessariamente una dimensione internazionale, dovrebbe essere trattata nel suo insieme, attingendo ai principi già enunciati nella Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e Diritti Umani e nella Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani e tenendo conto non solo dell'attuale contesto scientifico ma anche degli sviluppi futuri,

consapevole che gli esseri umani sono parte integrante della biosfera, con un ruolo importante nella protezione reciproca e di altre forme di vita, in particolare gli animali,

riconoscendo che, sulla base della libertà della scienza e della ricerca, gli sviluppi scientifici e tecnologici sono stati e possono essere di grande beneficio per l'umanità aumentando, tra l'altro, l'aspettativa di vita e migliorando la qualità della vita, e sottolineando che tali sviluppi dovrebbero sempre cercare di promuovere il benessere di individui, famiglie, gruppi o comunità e l'umanità nel suo insieme nel riconoscimento della dignità della persona umana e del rispetto universale e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Riconoscendo che la salute non dipende esclusivamente dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica ma anche da fattori psicosociali e culturali,

Riconoscendo inoltre che le decisioni riguardanti questioni etiche in medicina, scienze della vita e tecnologie associate possono avere un impatto su individui, famiglie, gruppi o comunità e sull'umanità in quanto un tutto,

Tenendo presente che la diversità culturale, come fonte di scambio, innovazione e creatività, è necessaria all'umanità e, in questo senso, è patrimonio comune dell'umanità, ma sottolineando che non può essere invocata a spese dell'umanità diritti e libertà fondamentali,

Anche tenendo presente che l'identità di una persona include dimensioni biologiche, psicologiche, sociali, culturali e spirituali,

Riconoscere che la condotta scientifica e tecnologica non etica ha avuto un impatto particolare sulle comunità indigene e locali,

Convinti che la sensibilità morale e la riflessione etica dovrebbero essere parte integrante del processo di sviluppo scientifico e tecnologico e che la bioetica dovrebbe svolgere un ruolo predominante nelle scelte che da formulare riguardo alle questioni derivanti da tali sviluppi,

Considerando l'opportunità di sviluppare nuovi approcci alla responsabilità sociale per garantire che il progresso nella scienza e nella tecnologia contribuisca alla giustizia, all'equità e all'interesse dell'umanità,

Riconoscendo che un modo importante per valutare le realtà sociali e raggiungere l'equità è prestare attenzione alla posizione delle donne,

sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della bioetica, tenendo conto, in particolare, dei bisogni speciali dei paesi in via di sviluppo, delle comunità indigene e delle popolazioni vulnerabili,

Considerando che tutti gli esseri umani, indistintamente, dovrebbero beneficiare degli stessi elevati standard etici in ricerca in medicina e scienze della vita,

proclama i principi che seguono e *adotta* la presente Dichiarazione.

Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. La presente Dichiarazione affronta le questioni etiche relative alla medicina, alle scienze della vita e alle tecnologie associate applicate agli esseri umani, tenendo conto delle loro dimensioni sociale, legale e ambientale.

2. La presente dichiarazione è indirizzata agli Stati. Se appropriato e pertinente, fornisce anche una guida alle decisioni o alle pratiche di individui, gruppi, comunità, istituzioni e aziende, pubbliche e private.

Articolo 2 - Obiettivi

Gli obiettivi di questa Dichiarazione sono:

(a) fornire un quadro universale di principi e procedure per guidare gli Stati nella formulazione della loro legislazione, politiche o altri strumenti nel campo della bioetica;

(b) guidare le azioni di individui, gruppi, comunità, istituzioni e società, pubbliche e private;

(c) promuovere il rispetto della dignità umana e proteggere i diritti umani, garantendo il rispetto per la vita degli esseri umani e le libertà fondamentali, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani;

(d) riconoscere l'importanza della libertà della ricerca scientifica e dei benefici derivati dagli sviluppi scientifici e tecnologici, sottolineando la necessità che tali ricerche e sviluppi avvengano nel quadro dei principi etici stabiliti nella presente Dichiarazione e nel rispetto della dignità umana, diritti umani e libertà fondamentali;

(e) promuovere il dialogo multidisciplinare e pluralistico sulle questioni bioetiche tra tutte le parti interessate e all'interno della società nel suo insieme;

f) promuovere un accesso equo agli sviluppi medici, scientifici e tecnologici, nonché il flusso più ampio possibile e la rapida condivisione delle conoscenze relative a tali sviluppi e la condivisione dei benefici, con particolare attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo;

g) salvaguardare e promuovere gli interessi delle generazioni presenti e future;

(h) sottolineare l'importanza della biodiversità e della sua conservazione come preoccupazione comune dell'umanità.

Principi

Nell'ambito della presente Dichiarazione, nelle decisioni o pratiche prese o attuate da coloro ai quali è rivolta, devono essere rispettati i seguenti principi.

Articolo 3 - Dignità umana e diritti umani

1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettati.

2. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbero avere la priorità sull'interesse esclusivo della scienza o della società.

Articolo 4 - Benefici e danni

Nell'applicazione e nel progresso delle conoscenze scientifiche, della pratica medica e delle tecnologie associate, i benefici diretti e indiretti per i pazienti, i partecipanti alla ricerca e gli altri individui affetti dovrebbero essere massimizzati e ogni possibile danno a tali individui dovrebbe essere ridotto al minimo.

Articolo 5 - Autonomia e responsabilità individuale Deve

essere rispettata l'autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi la responsabilità di tali decisioni e rispettando l'autonomia degli altri. Per le persone che non sono in grado di esercitare l'autonomia, devono essere prese misure speciali per proteggere i loro diritti e interessi.

Articolo 6 - Consenso

1. Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico e terapeutico è da effettuarsi solo previo, libero ed informato consenso dell'interessato, sulla base di adeguate informazioni. Il consenso, se del caso, dovrebbe essere espresso e può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza svantaggi o pregiudizi.

2. La ricerca scientifica dovrebbe essere svolta solo con il consenso preventivo, libero, espresso e informato della persona interessata. Le informazioni dovrebbero essere adeguate, fornite in una forma comprensibile e dovrebbero includere modalità per la revoca del consenso. Il consenso può essere revocato dall'interessato in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio. Le eccezioni a questo principio dovrebbero essere fatte solo in conformità con gli standard etici e legali adottati dagli Stati, coerenti con i principi e le disposizioni enunciati in questa Dichiarazione, in particolare nell'articolo 27, e con il diritto internazionale dei diritti umani.

3. In casi appropriati di ricerca condotta su un gruppo di persone o una comunità, può essere richiesto un accordo aggiuntivo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità interessata. In nessun caso un contratto collettivo comunitario o il consenso di un leader della comunità o altra autorità deve sostituire il consenso informato di un individuo.

Articolo 7 - Persone senza capacità di consenso

In conformità con il diritto interno, una protezione speciale deve essere data alle persone che non hanno la capacità di acconsentire:

a) l'autorizzazione per la ricerca e la pratica medica dovrebbe essere ottenuta nel migliore interesse della persona interessata e in conformità con il diritto interno. Tuttavia, la persona interessata dovrebbe essere coinvolta nella misura più ampia possibile nel processo decisionale del consenso, nonché in quello della revoca del consenso;

b) la ricerca dovrebbe essere svolta solo per il suo diretto beneficio per la salute, soggetta all'autorizzazione e alle condizioni protettive prescritte dalla legge e se non esiste un'alternativa di ricerca di efficacia comparabile con i partecipanti alla ricerca in grado di acconsentire. La ricerca che non ha un potenziale beneficio diretto per la salute dovrebbe essere intrapresa solo in via eccezionale, con la massima moderazione, esponendo la persona solo a un rischio minimo e a un carico minimo e, se si prevede che la ricerca contribuisca al beneficio per la salute di altre persone nella stessa categoria, fatte salve le condizioni previste dalla legge e compatibili con la tutela dei diritti umani dell'individuo. Il rifiuto di tali persone di partecipare alla ricerca dovrebbe essere rispettato.

Articolo 8 - Rispetto della vulnerabilità umana e integrità personale

Nell'applicare e far progredire le conoscenze scientifiche, la pratica medica e le tecnologie associate, si dovrebbe tener conto della vulnerabilità umana. Gli individui e i gruppi di particolare vulnerabilità dovrebbero essere protetti e l'integrità personale di tali individui dovrebbe essere rispettata.

Articolo 9 - Privacy e riservatezza

La privacy delle persone interessate e la riservatezza dei loro dati personali dovrebbero essere rispettate. Per quanto possibile, tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state raccolte o autorizzate, in conformità con il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale sui diritti umani.

Articolo 10 - Uguaglianza, giustizia ed equità

L'uguaglianza fondamentale di tutti gli esseri umani in dignità e diritti deve essere rispettata in modo che siano trattati in modo giusto ed equo.

Articolo 11 - Non discriminazione e non stigmatizzazione

Nessun individuo o gruppo dovrebbe essere discriminato o stigmatizzato per alcun motivo, in violazione della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 12 - Rispetto della diversità

culturale e del pluralismo Occorre prestare la dovuta attenzione all'importanza della diversità e del pluralismo culturale. Tuttavia, tali considerazioni non devono essere invocate per violare la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali, né i principi enunciati in questa Dichiarazione, né per limitarne la portata.

Articolo 13 - Solidarietà e cooperazione

La solidarietà tra gli esseri umani e la cooperazione internazionale a tal fine devono essere incoraggiate.

Articolo 14 - Responsabilità sociale e salute

1. La promozione della salute e dello sviluppo sociale per i propri cittadini è uno scopo centrale dei governi condiviso da tutti i settori della società.

2. Tenendo conto che il godimento del più alto livello di salute ottenibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale, il progresso nella scienza e nella tecnologia dovrebbe avanzare:

(a) accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e medicinali essenziali, soprattutto per la salute delle donne e dei bambini, perché la salute è essenziale per la vita stessa e deve essere considerata un bene sociale e umano;

b) accesso a un'alimentazione e acqua adeguate;

c) miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente;

(d) eliminazione dell'emarginazione e dell'esclusione delle persone sulla base di qualsiasi motivo;

e) riduzione della povertà e dell'analfabetismo.

Articolo 15 - Condivisione dei benefici

1. I benefici derivanti da qualsiasi ricerca scientifica e le sue applicazioni dovrebbero essere condivisi con la società nel suo insieme e all'interno della comunità internazionale, in particolare con i paesi in via di sviluppo. Nell'attuazione di questo principio, i benefici possono assumere una delle seguenti forme:

- (a) assistenza speciale e sostenibile e riconoscimento alle persone e ai gruppi che hanno preso parte alla ricerca;
- b) accesso a un'assistenza sanitaria di qualità;
- c) fornitura di nuove modalità diagnostiche e terapeutiche o prodotti derivanti dalla ricerca;
- (d) sostegno ai servizi sanitari;
- e) accesso alla conoscenza scientifica e tecnologica;
- f) strutture per il rafforzamento delle capacità a fini di ricerca;
- (g) altre forme di beneficio coerenti con i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

2. I benefici non devono costituire incentivi impropri a partecipare alla ricerca.

Articolo 16 - Protezione delle generazioni future

L'impatto delle scienze della vita sulle generazioni future, inclusa la loro costituzione genetica, dovrebbe essere tenuto in debita considerazione.

Articolo 17 - Protezione dell'ambiente, della biosfera e della biodiversità

Va prestata la dovuta attenzione all'interconnessione tra gli esseri umani e altre forme di vita, all'importanza di un accesso e utilizzo adeguati delle risorse biologiche e genetiche, al rispetto delle conoscenze tradizionali e al ruolo degli esseri umani nella protezione dell'ambiente, la biosfera e la biodiversità.

Applicazione dei principi

Articolo 18 - Processo decisionale e affrontare le questioni bioetiche

1. Dovrebbero essere promosse la professionalità, l'onestà, l'integrità e la trasparenza nel processo decisionale, in particolare la dichiarazione di tutti i conflitti di interesse e un'adeguata condivisione delle conoscenze. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per utilizzare le migliori conoscenze scientifiche e metodologie disponibili per affrontare e riesaminare periodicamente le questioni bioetiche.
2. Le persone e i professionisti interessati e la società nel suo insieme dovrebbero essere regolarmente impegnati nel dialogo.
3. Dovrebbero essere promosse opportunità per un dibattito pubblico pluralistico informato, cercando l'espressione di tutte le opinioni rilevanti.

Articolo 19 - Comitati etici Comitati etici

indipendenti, multidisciplinari e pluralisti dovrebbero essere istituiti, promossi e supportati al livello appropriato al fine di:

- (a) valutare le questioni etiche, legali, scientifiche e sociali pertinenti relative a progetti di ricerca che coinvolgono esseri umani;
- (b) fornire consulenza su problemi etici in contesti clinici;
- (c) valutare gli sviluppi scientifici e tecnologici, formulare raccomandazioni e contribuire alla preparazione di linee guida su questioni che rientrano nel campo di applicazione della presente Dichiarazione;
- (d) promuovere il dibattito, l'istruzione, la consapevolezza pubblica e il coinvolgimento nella bioetica.

Articolo 20 - Valutazione e gestione

del rischio È opportuno promuovere una valutazione appropriata e una gestione adeguata del rischio correlato alla medicina, alle scienze della vita e alle tecnologie associate.

Articolo 21 - Pratiche transnazionali

1. Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private e i professionisti associati alle attività transnazionali dovrebbero adoperarsi per garantire che qualsiasi attività nell'ambito della presente Dichiarazione, intrapresa, finanziata o altrimenti perseguita in tutto o in parte in diversi Stati, sia coerente con i principi stabiliti in questa Dichiarazione.
2. Quando la ricerca è intrapresa o altrimenti perseguita in uno o più Stati (lo Stato ospitante) e finanziata da una fonte in un altro Stato, tale ricerca dovrebbe essere oggetto di un adeguato livello di revisione etica nello Stato ospitante) e lo Stato in cui si trova il finanziatore. Questa revisione dovrebbe essere basata su standard etici e legali coerenti con i principi stabiliti nella presente Dichiarazione.
3. La ricerca sanitaria transnazionale dovrebbe rispondere alle esigenze dei paesi ospitanti e dovrebbe essere riconosciuta l'importanza della ricerca che contribuisce ad alleviare i problemi sanitari globali urgenti.
4. Quando si negozia un accordo di ricerca, i termini per la collaborazione e l'accordo sui benefici della ricerca dovrebbero essere stabiliti con uguale partecipazione da parte delle parti alla negoziazione.

5. Gli Stati dovrebbero adottare misure appropriate, sia a livello nazionale che internazionale, per combattere il bioterrorismo e il traffico illecito di organi, tessuti, campioni, risorse genetiche e materiali genetici.

Promozione della Dichiarazione

Articolo 22 - Ruolo degli Stati

1. Gli Stati dovrebbero adottare tutte le misure appropriate, siano esse di carattere legislativo, amministrativo o di altro tipo, per dare effetto ai principi enunciati nella presente Dichiarazione in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani. Tali misure dovrebbero essere sostenute da azioni nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'informazione pubblica.

2. Gli Stati dovrebbero incoraggiare l'istituzione di comitati etici indipendenti, multidisciplinari e pluralisti, come stabilito nell'articolo 19.

Articolo 23 - Educazione, formazione e informazione in materia di bioetica

1. Al fine di promuovere i principi enunciati in questa Dichiarazione e di ottenere una migliore comprensione delle implicazioni etiche degli sviluppi scientifici e tecnologici, in particolare per i giovani, gli Stati dovrebbero sforzarsi di promuovere l'educazione e la formazione in bioetica a tutti i livelli, nonché incoraggiare programmi di informazione e diffusione della conoscenza sulla bioetica.

2. Gli Stati dovrebbero incoraggiare la partecipazione di organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e organizzazioni non governative internazionali, regionali e nazionali in questo sforzo.

Articolo 24 - Cooperazione internazionale

1. Gli Stati dovrebbero promuovere la diffusione internazionale delle informazioni scientifiche e incoraggiare il libero flusso e la condivisione della conoscenza scientifica e tecnologica.

2. Nel quadro della cooperazione internazionale, gli Stati dovrebbero promuovere la cooperazione culturale e scientifica e stipulare accordi bilaterali e multilaterali che consentano ai paesi in via di sviluppo di sviluppare la loro capacità di partecipare alla generazione e alla condivisione della conoscenza scientifica, del relativo know-how e dei relativi benefici.

3. Gli Stati dovrebbero rispettare e promuovere la solidarietà tra e tra gli Stati, così come gli individui, le famiglie, i gruppi e le comunità, con particolare riguardo per coloro che sono resi vulnerabili da malattie o disabilità o altre condizioni personali, sociali o ambientali e quelli con le risorse più limitate .

Articolo 25 - Azione di follow-up dell'UNESCO

1. L'UNESCO promuoverà e diffonderà i principi enunciati nella presente Dichiarazione. In tal modo, l'UNESCO dovrebbe cercare l'aiuto e l'assistenza del Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC) e del Comitato internazionale di bioetica (IBC).

2. L'UNESCO riaffermerà il suo impegno a occuparsi di bioetica e a promuovere la collaborazione tra IGBC e IBC.

Disposizioni finali

Articolo 26 - Interrelazione e complementarità dei principi

Questa Dichiarazione deve essere intesa nel suo insieme e i principi devono essere intesi come complementari e correlati. Ciascun principio deve essere considerato nel contesto degli altri principi, come appropriato e pertinente alle circostanze.

Articolo 27 - Limitazioni all'applicazione dei principi

Se l'applicazione dei principi della presente Dichiarazione deve essere limitata, dovrebbe essere per legge, comprese le leggi nell'interesse della sicurezza pubblica, per l'indagine, l'individuazione e il perseguimento di reati, per la protezione della salute pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Qualsiasi legge di questo tipo deve essere coerente con il diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 28 - Negazione di atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona alcuna pretesa di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto contrario ai diritti umani, fondamentali libertà e dignità umana.

inglese	http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825e.pdf#page=80
francese	http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825f.pdf#page=87
spagnolo	http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825s.pdf#page=85
russo	http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825r.pdf#page=90
Cinese	http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825c.pdf#page=112
Arabo	http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825a.pdf
Data di adozione	2005